

WING BIDCo S.p.A.

LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE È VIETATA IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO TOTALITARIA E OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE DI A.L.A. S.p.A. PROMOSSA DA WING BIDCo S.p.A. SULLE AZIONI DI A.L.A. S.p.A.

Comunicato diffuso da A.L.A. S.p.A. per conto di Wing BidCo S.p.A.

COMUNICATO STAMPA

ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti")

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

- **PARTECIPAZIONE DELL'OFFERENTE AL 98,19% DEL CAPITALE SOCIALE DI A.L.A. S.p.A.**
- **CONFERMATI I PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO**
- **SOSPENSIONE DELLE AZIONI A.L.A. S.p.A. DALLA QUOTAZIONE NELLE SEDUTE DEL 7 E 8 GENNAIO 2026**
- **DELISTING DELLE AZIONI A.L.A. S.p.A. DALLA QUOTAZIONE DAL 9 GENNAIO 2026**

Milano, 22 dicembre 2025 — Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto totalitaria e obbligatoria, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale di A.L.A. S.p.A. ("ALA" o l'"Emittente"), promossa, ai sensi degli articoli 102 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") da Wing BidCo S.p.A. ("Wing BidCo" o l'"Offerente"), sulle azioni ALA (le "Azioni"), società emittente azioni quotate su "Euronext Growth Milan" ("Euronext Growth Milan"), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") (l'"Offerta").

Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta, approvato da CONSOB, con delibera n. 23767 del giorno 26 novembre 2025 e pubblicato in data 28 novembre 2025 (il "**Documento di Offerta**").

Facendo seguito al comunicato diffuso il 19 dicembre 2025, l'Offerente rende noti – ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti – i risultati definitivi dell'Offerta.

* * *

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OFFERTA

L'Offerente rende noto che, sulla base dei risultati definitivi comunicati da Equita SIM S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, alla chiusura del Periodo di Adesione risultano portate in adesione all'Offerta n. 628.810 Azioni, rappresentative del 6,96% del capitale sociale dell'Emittente. Pertanto, tenuto conto de:

- (i) le complessive n. 8.117.970 Azioni detenute dall'Offerente alla Data del Documento di Offerta, rappresentative dell'89,90% del capitale sociale dell'Emittente;
- (ii) gli acquisti di Azioni al di fuori dell'Offerta effettuati dall'Offerente – nei limiti di cui alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e oggetto di comunicazione alla CONSOB e al mercato ai sensi della normativa applicabile – nel periodo compreso tra la Data del Documento di Offerta e la conclusione del Periodo di Adesione, aventi a oggetto complessive n. 119.354 Azioni, rappresentative dell'1,32% del capitale sociale dell'Emittente; e

- (iii) le n. 628.810 Azioni, rappresentative del 6,96% del capitale sociale dell'Emittente, portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione,

alla Data di Pagamento l'Offerente verrà a detenere complessive **n. 8.866.134 Azioni, rappresentative del 98,19% del capitale sociale dell'Emittente.**

DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del Corrispettivo, pari a Euro 36,08 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta, avverrà – a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni all'Offerente – alla Data di Pagamento (ovverosia **martedì 30 dicembre 2025**), per un esborso complessivo pari a Euro 22.687.464,80.

NON APPLICAZIONE DELLA RIAPERTURA DEI TERMINI AI SENSI DELL'ART. 40-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Come illustrato nel Documento di Offerta (*cf.* Avvertenza A.13), l'Offerta non sarà soggetta alla riapertura dei termini, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 3, lett. b), del Regolamento Emittenti, in quanto, sulla base dei risultati provvisori, l'Offerente verrà a detenere la partecipazione di cui all'art. 108, comma 1, del TUF.

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACQUISTO E DI ADEMPIMENTO DELL'OBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 1, DEL TUF

Sulla base dei risultati definitivi dell'Offerta, **l'Offerente verrà a detenere una partecipazione almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente** e, quindi, ricorrono i presupposti per l'esercizio del Diritto di Acquisto, ai sensi dell'art. 111 del TUF – reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto – in relazione alle rimanenti n. 163.866 Azioni, rappresentative dell'1,81% del capitale sociale dell'Emittente (le “**Azioni Residue**”).

Come dichiarato nel Documento di Offerta, pertanto, l'Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempierà all'Obbligo di Acquisto, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF, dando pertanto corso alla Procedura Congiunta, procedendo all'acquisto della totalità delle Azioni Residue.

Il corrispettivo dovuto per l'acquisto delle Azioni Residue nel contesto della Procedura Congiunta – determinato ai sensi dell'art. 108, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 111, comma 2, del TUF, resi applicabili per richiamo volontario ai sensi dell'art. 14 dello Statuto – sarà pari al Corrispettivo dell'Offerta, ovverosia **Euro 36,08 per ciascuna Azione Residua** (il “**Corrispettivo della Procedura Congiunta**”).

Tenuto conto del numero delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari a Euro 5.912.285,28 (il “**Controvalore Complessivo**”).

L'Offerente depositerà il Controvalore Complessivo presso Intesa Sanpaolo S.p.A. (la “**Banca**”) ai fini del pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta in favore dei titolari delle Azioni Residue.

La Procedura Congiunta avrà luogo in data 9 gennaio 2026, nel momento in cui l'Offerente comunicherà all'Emittente l'avvenuto deposito presso la Banca del Controvalore Complessivo e la conseguente disponibilità delle somme per il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta in favore degli aventi diritto. Il trasferimento della proprietà delle Azioni Residue in favore dell'Offerente avrà efficacia in pari data e l'Emittente provvederà alle conseguenti annotazioni nel libro soci ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF (reso applicabile per richiamo volontario ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto).

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà adempiuto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari

presso cui sono depositate le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta a esclusivo carico degli Azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Si specifica in proposito che il Diritto di Acquisto deve intendersi esercitato nei confronti di tutte le Azioni Residue e, pertanto, indipendentemente dalla richiesta di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta a far tempo dalla data di comunicazione all'Emittente dell'avvenuto deposito del Controvalore Complessivo presso la Banca (*i.e.*, il 9 gennaio 2026) avrà efficacia il trasferimento della proprietà di tutte le Azioni Residue all'Offerente, ai sensi dell'articolo 111, comma 3, del TUF.

Si rammenta che – decorso il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 cod. civ. e fatto salvo quanto disposto dagli artt. 2941 e ss. cod. civ. – il diritto dei titolari delle Azioni Residue di ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si estinguerà per prescrizione e l'Offerente avrà diritto a ritenere la porzione di Controvalore Complessivo non riscossa dagli aventi diritto.

DELISTING DELLE AZIONI ALA

L'Offerente rende altresì noto che, in seguito all'espletamento della Procedura Congiunta, secondo quanto previsto dall'articolo 41 delle Linee Guida Euronext Growth Milan, Borsa Italiana disporrà la sospensione delle Azioni dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan nelle sedute del 7 gennaio 2026 e 8 gennaio 2026 e il *Delisting* con decorrenza dalla seduta del 9 gennaio 2026.

* * * * *

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di A.L.A. S.p.A. in nessun Paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è stata effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta previa approvazione di CONSOB. Il documento di offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

La pubblicazione o diffusione della presente comunicazione in Paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a restrizioni in base alla legge applicabile e pertanto qualsiasi persona soggetta alle leggi di qualsiasi Paese diverso dall'Italia è tenuta ad assumere autonomamente informazioni su eventuali restrizioni previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili e assicurarsi di conformarsi alle stesse. Qualsiasi mancata osservanza di tali restrizioni potrebbe integrare una violazione della normativa applicabile del relativo Paese. Nei limiti massimi consentiti dalla normativa applicabile, i soggetti coinvolti nell'Offerta devono intendersi esentati da qualsiasi responsabilità o conseguenza pregiudizievole eventualmente riveniente dalla violazione delle suddette restrizioni da parte delle suddette persone. La presente comunicazione è stata predisposta in conformità alla normativa italiana e le informazioni qui rese note potrebbero essere diverse da quelle che sarebbero state rese note ove la comunicazione fosse stata predisposta in conformità alla normativa di Paesi diversi dall'Italia.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi Paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di A.L.A. S.p.A. in tale Paese o altri Paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale Paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuta a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale Paese.